

**ESECUZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA PER  
SOGGETTI NON IMPUTABILI PER VIZIO PARZIALE  
O TOTALE DI MENTE**

***IL RUOLO  
DELL'U.E.P.E.***

***Parma 17 ottobre 2014***

# UFFICI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

- L'UEPE ex Centro di Servizio Sociale Adulti è stato istituito con la legge di riforma penitenziaria 354/75 (**unità operativa complessa**)
- Ufficio del Ministero della Giustizia, DAP (**ad oggi!**)
- Si occupa di soggetti che devono scontare una condanna penale (**da aprile non solo**)

# I nostri committenti

- Tribunali di sorveglianza ( indagini sociali per applicazione misure alternative)
- Magistrato di sorveglianza (esecuzione delle misure alternative e L.V.)
- Istituti penitenziari (osservazione scientifica della personalità- Individualizzazione del trattamento)
- Altri UEPE
- Tribunali ordinari (LPU – Messa alla prova)

# UFFICI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

- Gli AA.SS in servizio presso gli UEPE svolgono le attività indicate dall'art. 72 della legge 354/75: compiti di vigilanza e assistenza nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata.

# Compiti degli UEPE

- La competenza centrale degli U.E.P.E. è quella relativa alla concessione e alla gestione delle Misure Alternative alla Detenzione (Affidamento in Prova al Servizio Sociale, Affidamento in casi particolari, Detenzione domiciliare e Semilibertà).
- Il compito principale è quello di favorire il percorso di recupero e di reinserimento del soggetto nella società, aiutandolo a superare le difficoltà d'adattamento.
- Su richiesta delle direzioni degli Istituti penitenziari (O.P.G.), prestano opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario


## PROVEDONO

- ad eseguire su richiesta del m.s. le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati.
- prestano la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera i sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

# Attuazione dei compiti


- Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno (applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza) l'Ufficio **si coordina** con le istituzioni e i servizi sociali che operano sul territorio. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una **visione globale** delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata di interventi

# I nostri interlocutori




# TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

distribuzione della Magistratura di Sorveglianza in ambito regionale



# GLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DELL'EMILIA ROMAGNA



# MISURE DI SICUREZZA

(art. 202 C.P.)

Sono provvedimenti speciali che si applicano nei confronti di autori di reato considerati **socialmente pericolosi**.

Si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva ma solo una **funzione rieducativa del reo**. Per questo si applicano **anche** a soggetti non imputabili (per vizio parziale o totale di mente)

# MISURE DI SICUREZZA

(art. 203 c.p.)

Agli effetti della legge penale, è **socialmente pericolosa** la persona anche se non imputabile o non punibile la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'art. precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

# IL GIUDICE DELLA COGNIZIONE

- La non imputabilità per vizio parziale o totale di mente, e il successivo proscioglimento per infermità è adottata con decisione irrevocabile dal giudice della cognizione
- Sull'esecuzione della misura di sicurezza è competente il MS il quale è tenuto a verificare la permanenza delle condizioni per l'esecuzione della misura e quindi **l'attualità della pericolosità sociale**

# SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

**n.253/2003**

La sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2003 consente al Giudice della cognizione di applicare un'altra misura di sicurezza anche **non detentiva**, idonea ad assicurare le cure e a contenere la pericolosità sociale, qualora l'OPG si riveli una misura inidonea (2)

# MISURE DI SICUREZZA

(art.215)

Le misure di sicurezza si distinguono in:

- **Misure di sicurezza detentive**
- **Misure di sicurezza non detentive**

# MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE

- COLONIA AGRICOLA O CASA DI LAVORO  
(artt.216 – 218 C.P.)
- CASA DI CURA E CUSTODIA  
(art. 219 – 221 C.P.)
- OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO  
(art. 222 C.P.)

# MISURE DI SICUREZZA NON DETENTIVE

- Libertà vigilata (artt. 228 – 232 C.P.)
- Divieto di soggiorno (art. 233 C.P.)
- Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (art. 234 C.P.)
- Espulsione dello straniero dallo Stato (art. 235 C.P.- L. 9/12)

# UEPE DI REGGIO EMILIA

E' l'Ufficio che effettua l'attività di osservazione presso l'OPG di Reggio Emilia integrando le attività specifiche dell'UEPE ai sensi della L.354/75 con il DPCM del 2008

# Tipologie giuridiche della popolazione presente in OPG

- **internati sottoposti alla Misura di Sicurezza** del ricovero in OPG per la durata di due, cinque o dieci anni, che sono stati prosciolti dal reato vizio totale di mente, ai sensi dell'art. 222 c.p.;
- **detenuti in corso di giudizio** per i quali il Giudice ha disposto il ricovero provvisorio in un manicomio giudiziario o in una Casa di cura e custodia, ai sensi dell'art. 206 c.p.;
- **condannati** nei confronti dei quali il Giudice, ai sensi dell'art. 148 c.p., ha ordinato che siano ricoverati in un manicomio giudiziario ovvero in una Casa di cura e custodia per infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena.

# POPOLAZIONE OPG REGGIO EMILIA

**NUMERO INTERNATI: 207**

Dal 2008 (DPCM 1.4.08) sono presi in carico dall'equipe dell'area sanitaria e dall'equipe penitenziaria.

Circa 80 sono in LFE in regime di libertà vigilata al 29.5.2014

# Misura di sicurezza non detentiva: Libertà Vigilata

La Libertà Vigilata non è una pena ma una misura di sicurezza non detentiva e consiste nella concessione della libertà al condannato che è affidato alla pubblica sicurezza, per la vigilanza, e **all'UEPE per il sostegno e l'assistenza. (art. 228 CP)**

# LIBERTA' VIGILATA

**art.31 L.663/86**

Abolendo ogni presunzione di pericolosità l'art.31 della 663/86 stabilisce che «tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa»

# Sull'esecuzione della misura di sicurezza

E' competente il magistrato di sorveglianza il quale è tenuto a verificare la permanenza delle condizioni per l'esecuzione della misura e quindi l'attualità della pericolosità sociale.

Art.31 663/86 Il MS deve pertanto effettuare un giudizio prognostico sulla personalità delinquenziale avvalendosi **anche delle informazioni fornite dall'indagine effettuata dagli UEPE.**

# COMPETENZE DELL'UEPE

**Art.69 O.P.**

•.....Il **Magistrato di Sorveglianza** sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 208 CP, **nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza.**

**Art. 72 L. 354/75**

•Gli Uffici Esecuzione penale esterna (**UEPE**) **provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modifica , la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati.**

# COMPETENZE DELL'UEPE

Art. 72 L. 354/75

art. 55 OP

Gli assistenti sociali in servizio negli UEPE svolgono le attività indicate dall'art. 72 della legge: **Prestano la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive**

- ferme restando le disposizioni dell'art.228 c.p. Libertà vigilata. La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza.
- Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.
- Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.
- La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
- **l'UEPE svolge interventi di sostegno e assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata al fine del loro reinserimento**

# COMPETENZE DELL'UEPE

## Art.118 dpr 230-2000

•Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno (applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza) **l'UEPE si coordina con le istituzioni e i servizi sociali che operano sul territorio. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento.**

## art. 105 DPR 230/00

- Copia dell'atto relativo alla esecuzione della libertà vigilata emanato dal magistrato di sorveglianza, è trasmessa **all'UEPE**, che svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalità precisate dall'art. 118 nei limiti del regime proprio della misura.
- L'UEPE** riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.

# ESECUZIONE DELLA MISURA

- La libertà vigilata viene applicata (di solito) per un anno allo scadere del quale viene fissata una nuova udienza per la revisione della **pericolosità** con conseguente prosecuzione della misura.(art.208 CP)
- Da questo momento si avvia, da parte **dell'UEPE**, un percorso con le Comunità, i DSM, il territorio , le forze dell'Ordine, la famiglia ecc, finalizzato a riferire periodicamente al Magistrato di Sorveglianza l'andamento dell'esecuzione in sede di accertamento o riesame della pericolosità sociale. Processo che può durare anni fino a a quando il soggetto non viene più dichiarato **“socialmente pericoloso”** condizione imprescindibile per una revoca della misura di sicurezza.

# LA LEGGE REGIONALE

## 3/2008

- **LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3**

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- **Art. 3**


- **Tutela della salute**

- La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Usl e con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, **promuove iniziative** e progetti finalizzati alla presa in carico degli internati dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, al fine di facilitare la revoca anticipata della misura di sicurezza stessa, la cura, **in ambiente libero od in struttura a custodia attenuata, dell'infermità psichica degli internati, nonchè al fine di favorire il reinserimento nella comunità della nostra regione, se residenti nel nostro territorio, o facilitarne il rientro nelle comunità di provenienza, se residenti in altre regioni.**


# La Legge Regionale 3 2008

- **L'implementazione** dell'attività dell'UEPE quale conseguenza dell'ammissione alle misure di sicurezza non detentive, presso strutture dislocate sul territorio regionale

# LIBERI VIGILATI IN ESECUZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE IN CARICO AGLI UEPE ALLE DATE INDICATE NEL PERIODO DAL 31-12-2000 AL 31-12-2013



## Distribuzione dei liberi vigilati in strutture psichiatriche – nel territorio regionale 31.12.2012



PRAP -EPE Emilia Romagna


13 ottobre 2014

Bologna


# SEDE DI SERVIZIO FORLI'

- PRESENZA DI NUMEROSE STRUTTURE RESIDENZIALI PER PAZIENTI PSICHIATRICI
- PRESENZA DI NUMEROSI SOGGETTI IN MISURA DI SICUREZZA NON DETENTIVA


# 240 Liberi Vigilati al 15.05.2014 in carico agli UEPE della Regione




## Dei 240 liberi vigilati presenti in regione ,85 sono in strutture nel territorio di Forlì al 15.5.2014




## Autorità Giudiziaria che ha erogato la misura di sicurezza agli 85 LV presenti su FC il 15.5.2014




## Gli 85 liberi vigilati presenti il 15.5.2014 nella provincia di Forlì-Cesena provengono in percentuale da:




## presa in carico DSM sugli 85 liberi vigilati in prov FC il 15.5.2014



## DSM competenti sui 37 liberi vigilati presenti in prov FC il 15.5.14 provenienti da OPG RE



**DSM competenti sui 20 liberi vigilato presenti in provincia FC il  
15.5.2014 provenienti da OPG di altre Regioni**



# GLI INTERVENTI DELL'UEPE

- **I soggetti** chiedono colloqui con gli AASS dell'UEPE per ampliare le prescrizioni, per sollecitare la revoca della misura di sicurezza, per sottoporre situazioni personali vissute con insofferenza ecc.
- **Gli operatori della comunità** ci interpellano per consulenze sulla esecuzione della misura, gestione dei soggetti sottoposti a m.s., ampliamento prescrizioni , adattamento del programma terapeutico con le prescrizioni ecc.
- **Con gli operatori del DSM**, per confronto su programma terapeutico di cui sono titolari, consulenza su gestione m.s., confronto su richieste di ampliamento prescrizioni, confronto su riesame pericolosità, confronto su situazioni particolarmente difficili ecc.

# CRITICITA'

Gli eventuali passaggi di programma da residenziali a territoriali non vengono sufficientemente sostenuti dai DSM lasciando molte situazioni in stand-by

Per i soggetti in Libertà Vigilata non in comunità, si incontrano difficoltà di tipo sociale che comportano da parte del nostro Ufficio continue segnalazioni e una stretta collaborazione con i servizi socio-assistenziali che difficilmente effettuano una reale presa in carico.

L'essere portatori di patologie psichiatriche aggrava naturalmente la loro situazione sociale e lavorativa che necessiterebbero di una reale e globale presa in carico da parte dei servizi psichiatrici che a volte si limitano a somministrare terapia farmacologica.

Quando i DSM di riferimento risultano essere fuori dal territorio di competenza di questo Ufficio, i rapporti diventano ulteriormente più difficoltosi.

# ACCERTAMENTO E RIESAME PERICOLOSITÀ SOCIALE

Secondo la giurisprudenza il giudice può attribuire rilievo a qualsiasi elemento che ritenga utile ai fini dell'accertamento: dai precedenti penali, alle modalità concrete della condotta criminale, alla malattia mentale e pericolosità che deve essere dimostrata caso per caso nell'ambito di un giudizio globale

# PRIMO NODO

## CRITICO

### Irrigidimento e staticità della MISURA DI SICUREZZA

- Correlazione fra malattia mentale e pericolosità sociale
- Concetto di Pericolosità sociale (dibattito aperto)
- Evoluzione della ms attraverso una valutazione congiunta dei servizi coinvolti

# SECONDO NODO CRITICO

La presenza “residuale” di un operatore sociale (A.S.) all’interno dei DSM determina la prevalenza di una valutazione sanitaria a discapito di quella socio-ambientale utile alla formulazione di un progetto dinamico individualizzato e proiettato all’esterno.

# TERZO NODO

## CRITICO

- Nella gestione dei LV in Comunità appare prevalente il ruolo degli operatori della struttura. Soprattutto in presenza di eventi critici spesso le decisioni vengono prese fra UEPE e Comunità
- I rapporti con i DSM risultano molto diversificati sul territorio regionale
- Ciò può risultare più difficile quando ci troviamo a gestire soggetti con residenza extra regionale

# PROCEDURE DA PERFEZIONARE

- I rapporti con i DSM competenti (di residenza e del territorio dove è situata la comunità) non risultano essere stati sufficientemente formalizzati e soprattutto manca una prassi operativa sulla gestione delle misure di sicurezza per meglio aderire alle richieste del Magistrato sullo stato di pericolosità sociale
- Manca un «linguaggio» comune e una formazione congiunta

# PROPOSTA CONCLUSIVA

La Partecipazione degli UEPE alla progettazione del programma per il superamento degli OPG

La Previsione di un Protocollo di intesa fra Amministrazione Penitenziaria e DSM

# BUONE NOTIZIE

- Corso di formazione congiunta (UEPE-DSM) dal titolo «Come migliorare l'integrazione tra UEPE-DSM nel trattamento di soggetti sottoposti a ms non detentiva
- Partecipazione dell'UEPE al gruppo di lavoro interdisciplinare promosso con determina DG Sanità e Politiche sociali RER n. 10702/2014 con l'obiettivo di potenziare le sinergie tra:
  - Tribunali ( Giudice della cognizione)
  - Magistrati di Sorveglianza
  - DSM
  - UEPE